

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3119 del 05/06/2026
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO DI PERTINENZA DEL RIO CERVAROLO AD USO PASSERELLA, LOCALE TECNICO E CANTIERIZZAZIONE, FUNZIONALI ALLA DERIVAZIONE IDROELETTRICA "FARNETA-MUSCHIOSO", IN COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE). DITTA: ENEL PRODUZIONE S.P.A. PRATICA: DG26T0032
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3271 del 05/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; la l. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 8/2015, art. 8 *Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico*;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 24/03/2026 registrata al prot. n. 24/03/2026.0054318.E con cui la Ditta Enel Produzione S.p.a., c.f. 05617841001 ha richiesto la concessione per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico di pertinenza del Rio Cervarolo, funzionali alla grande derivazione idroelettrica codice pratica DG99A0003 (impianti Farneta-Muschioso) nel comune di Villa Minozzo (RE):

- occupazione con passerella pedonale di 21 ml, individuata al foglio 110 fronte particella 372;
- occupazione con locale tecnico per alloggiamento quadri di 10 mq, individuata al foglio 121

fronte particella 162;

- occupazione temporanea di cantierizzazione di 700 mq, individuata al foglio 110 fronte particelle 371 e 372;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 82 del 08/04/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota prot. n. 03/06/2026.0100926.E), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

DATO ATTO che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto la concessionaria è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come da dichiarazione in nota acquisita al PG/2024/0102658 del 04/06/2024;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione codice pratica DG26T0032;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta Enel Produzione S.p.a., c.f. 05617841001, la concessione codice pratica DG26T0032, per l'occupazione delle seguenti aree del demanio idrico di pertinenza del Rio Cervarolo, funzionali alla grande derivazione idroelettrica codice pratica DG99A0003 (impianti Farneta-Muschioso), nel comune di Villa Minozzo (RE):
 - occupazione con passerella pedonale di 21 ml, individuata al foglio 110 fronte particella 372;
 - occupazione con locale tecnico per alloggiamento quadri di 10 mq, individuata al foglio 121 fronte particella 162;
 - occupazione temporanea di cantierizzazione di 700 mq, individuata al foglio 110 fronte particelle 371 e 372;
2. di fissare la scadenza della concessione al **31/03/2029**, allineandola alla scadenza fissata per la grande derivazione idroelettrica a cui afferiscono le presenti occupazioni;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
4. di stabilire che il disciplinare sia da sottoscrivere per accettazione dalla concessionaria entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto;
5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2026 che sarà soggetto a rivalutazione per l'anno successivo in euro 764,83, di cui euro 613,08 in riferimento alle occupazioni permanenti ed euro 151,75 in riferimento all'occupazione temporanea;
6. di quantificare l'importo complessivo dovuto per l'anno in corso in 446,15 euro (pari a 7 mensilità), che dovrà essere versato dalla concessionaria entro 20 giorni dalla notifica del presente atto;
7. di stabilire che il canone relativo all'occupazione temporanea di cantiere sarà dovuto solo

fino alla trasmissione da parte della concessionaria della comunicazione di fine lavori, comprensiva di relazione attestante il corretto ripristino dello stato dei luoghi a seguito della rimozione del cantiere;

8. di dare atto che dovrà essere costituito dalla concessionaria entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto, un deposito cauzionale nella misura di 764,83 euro;
9. di dare atto che non è stata acquisita l'informativa antimafia in quanto il concessionario è esente dall'obbligo ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
10. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
11. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Stefano Lovo, Incaricato di funzione Procedimenti Aree e Controlli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla

notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

C_C816 - - 1 - 2026-06-05 - 0001668

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Enel Produzione S.p.a., c.f. 05617841001 (cod. pratica DG26T0032).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE AREE DEMANIALI CONCESSE

1. Si riporta di seguito il dettaglio delle occupazioni permanenti e temporanee delle aree del demanio idrico di pertinenza del Rio Cervarolo, funzionali alla grande derivazione idroelettrica codice pratica DG99A0003 (impianti Farneta-Muschioso), nel comune di Villa Minozzo (RE):
 - occupazione con passerella pedonale di 21 ml, individuata al foglio 110 fronte particella 372;
 - occupazione con locale tecnico per alloggiamento quadri di 10 mq, individuata al foglio 121 fronte particella 162;
 - occupazione temporanea di cantierizzazione di 700 mq, individuata al foglio 110 fronte particelle 371 e 372;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il canone riferito all'occupazione temporanea di cantiere sarà dovuto solo fino alla trasmissione da parte della concessionaria della comunicazione di fine lavori, comprensiva di relazione attestante il corretto ripristino dello stato dei luoghi a seguito della rimozione del cantiere;

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 marzo 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online> all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi

strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. n. 03/06/2026.0100926.E dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Coordinamento e Sicurezza Territoriale, UT Sicurezza Territoriale Bacini Idrografici Enza-Crostolo-Tresinaro:

- *Dovranno essere adottate da parte del proponente le indicazioni e prescrizioni contenute nell'elaborato "STP_EP_Cervarolo_Piano_Manutenzione_R5" Piano di manutenzione*

oltre ad eventuali ulteriori interventi volti a garantire un buono stato di manutenzione delle opere;

- *Dovrà essere interdetto l'accesso all'opera di presa e ai relativi manufatti a persone che non siano addette alle attività di esercizio e di manutenzione dell'impianto;*
- *Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon mantenimento del corso d'acqua nei tratti identificati dal presente N.O. e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre, sempre essere garantito l'accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti all'attuale richiedente.*
- *Il concessionario è obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria del corso d'acqua per un tratto esteso di 70 m a monte e di 20 m a valle del manufatto, compreso il periodico taglio della vegetazione presente, nonché la rimozione di tutti gli ostacoli e dei materiali flottanti di qualsiasi natura trasportati dagli eventi di piena, oltre a tutti gli interventi necessari per garantire il buon regime idraulico del Torrente Cervarolo. Il concessionario dovrà inoltre farsi carico di eventuali manutenzioni straordinarie del manufatto e delle aree circostanti, se preventivamente autorizzate da questo Ufficio.*
- *Nell'ambito del cantiere per i lavori di ripristino dell'opera di presa per la gestione delle terre e rocce da scavo, il materiale movimentato in alveo per modellazioni, sistemazioni temporanee e/o definitive, piste d'accesso e guadi non potrà essere asportato dall'alveo.*
- *In fase di esercizio dell'impianto, in merito alla gestione dei sedimenti, questi dovranno essere ricollocati in aree idonee anche a valle dell'opera di presa, previa autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente.*
- *L'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a*

limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta.

- *Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dell'uso dell'area ed è tenuto ad effettuare controlli periodici, riparazioni e pulizia periodica delle aree circostanti le opere in oggetto, da vegetazione infestante mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza e responsabilità.*
- *In particolare, anche in caso di piena del Torrente Cervarolo, il concessionario dovrà provvedere alla vigilanza del tratto in concessione e alla tempestiva rimozione di materiale fluitato che possa ostacolare il libero deflusso delle acque e provocare danni e allagamenti all'opera stessa e alle aree circostanti.*
- *Il presente N.O. non rappresenta, a tutti gli effetti, garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al concessionario, adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Sarà cura del richiedente consultare i bollettini di Vigilanza Idrogeologica/Allerta meteo/Avviso di criticità, da parte di ARPA Emilia-Romagna, reperibili presso i siti ufficiali, attualmente disponibile al seguente <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>, vigilando e adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Rimane inteso che l'amministrazione concedente si ritiene estranea da qualunque responsabilità derivante da eventi meteo avversi (inondazioni improvvise/allagamenti).*

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

C_C816 - - 1 - 2026-06-05 - 0001668